



ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommara.it

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



**Tax Newsletter n. 1 –
Gennaio 2021**

Le principali novità fiscali della legge 30.12.2020 n. 178 (Legge Bilancio 2021):

1. Proroga interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica degli edifici e Superbonus del 110%.
2. Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021.
3. Riallineamento dei valori dell'avviamento.
4. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
5. Incentivo alle aggregazioni aziendali.
6. Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
7. Proroga del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.
8. Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.
9. Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione.
10. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.
11. Aumenti di capitale fino al 30.6.2021 con bonus alla società.

1. Proroga interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica degli edifici e Superbonus del 110%.

L'art. 1, commi 58 – 60, della l. 30.12.2020, n. 178 (di seguito, anche, la “**Legge Bilancio 2021**”) prevede interventi in materia di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio. In particolare, viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF di cui all'art. 16 – *bis* del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare. Viene prorogata, inoltre, in riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 – 349 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 e dell'art. 14 del d.l. n. 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 110% messa a punto dall'art. 119 del d.l. 19.5.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla l. 17.7.2020, n. 77, la Legge Bilancio 2021 ha previsto una serie articolata di misure e di proroghe tutte contenute nei commi da 66 a 74 dell'art. 1.

Tra le principali novità si segnalano:

- (i) la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022;
- (ii) la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022;
- (iii) l'inserimento, tra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- (iv) il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- (v) l'inserimento tra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- (vi) l'inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del Superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla

- eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16 – *bis*, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 917/1986 (anche se effettuati in favore di persone di età superiore ai 65 anni);
- (vii) l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
 - (viii) la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16 – ter del d.l. n. 63/2013;
 - (ix) l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: *“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica o interventi sismici”*.



Possono beneficiare del Superbonus del 110%, inoltre, anche gli interventi eseguiti su edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lettera a) dell'art. 119, comma 1, del d.l. n. 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

E', inoltre, prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2022 per gli interventi che beneficiano del Superbonus del 110% di cui all'art. 119 del d.l. n. 34/2020.

Per le altre detrazioni, l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

2. Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, l'art. 1 (commi da 599 a 601) della Legge Bilancio 2021 ha previsto l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- (i) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- (ii) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- (iii) immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- (iv) discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".



3. Riallineamento dei valori dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

L'art. 1, comma 83, della Legge Bilancio 2021 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale agevolato all'avviamento e alle altre attività immateriali. Viene integrata la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2020 introdotta dal cd. decreto Agosto (articolo 110 del d.l. n. 104/2020, convertito nella legge n. 126/2020).

In particolare, viene estesa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (cd. riallineamento), con imposta sostitutiva del 3%, anche in relazione alle attività immateriali prive di tutela giuridica. Come noto, in aggiunta alla rivalutazione dei beni d'impresa, l'articolo 110 del d.l. n. 104/2020 ha previsto, al comma 8, la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio al 31.12.2019. A differenza della rivalutazione, riservata ai soli soggetti Oic, possono

optare per il riallineamento anche i soggetti Ias/Ifrs. Possono essere riallineati i maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31.12.2019 riferibili agli stessi beni (materiali, immateriali e partecipazioni) suscettibili di rivalutazione. Per quanto concerne i beni immateriali, in linea con le precedenti leggi di rivalutazione, l'articolo in esame estende ora tale possibilità anche all'avviamento ed alle restanti «attività immateriali», finora esclusi sia dalla rivalutazione che dal riallineamento. Il testo della norma fa riferimento alle “immobilizzazioni” immateriali, ricomprendendo, dunque, nell'ambito di applicazione dell'istituto in discorso, oltre all'avviamento, anche i costi pluriennali, le immobilizzazioni in corso ed altre immobilizzazioni che non si qualificano come beni giuridicamente tutelati (quali, ad esempio, portafoglio ordini e lista clienti, se rilevati separatamente dall'avviamento). Il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio al 31.12.2019 risultino superiori ai valori fiscalmente riconosciuti. Ciò si verifica, tipicamente, a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) nell'ambito delle quali emergono maggiori valori contabili fiscalmente non riconosciuti. Altra ipotesi ricorrente riguarda i soli soggetti Ias/Ifrs, che hanno iscritto in bilancio un valore di avviamento non ammortizzato ai fini contabili (in base alle regole Ias/Ifrs) ma dedotto fiscalmente in via extracontabile. In questi casi, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, sarà quindi possibile ottenere immediatamente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio e dedurre fiscalmente gli ammortamenti in relazione a tutte le immobilizzazioni immateriali.

4. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate .

I commi 1122 e 1123 dell'art. 1 della Legge Bilancio 2021, con la modifica dell'art. 2 del d.l. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1.1.2021, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con aliquota dell'11% sul valore della perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Vengono, quindi, estesi gli effetti della rivalutazione ai terreni e alle partecipazioni posseduti al 1.1.2021, con termine di versamento e di redazione e giuramento della perizia di stima fissato al 30.6.2021. L'imposta sostitutiva già unificata all'11% dalla Legge Bilancio 2020 si applica ad entrambe le possibili rivalutazioni senza distinzioni di sorta nel caso di possesso di partecipazioni qualificate o non e terreni. L'imposta può essere versata in un'unica soluzione al 30 giugno prossimo o, in alternativa, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo sempre a decorrere dalla data del 30.6.2021, con applicazione degli interessi in misura del 3% annuo da versare per ciascuna rata.

5. Incentivo alle aggregazioni aziendali.

La Legge Bilancio 2021 (art. 1, commi 233 – 234) introduce politiche che contribuiscono a favorire i processi di agglomerazione delle imprese. Nello specifico, in caso di operazioni di aggregazione aziendale (es. fusione, scissione o conferimento di azienda) deliberate dall'assemblea dei soci, tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021, è consentita, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- (i) perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 917/1986, alla medesima data;
- (ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, di cui all'art.1, comma 4, del d.l. n. 201/2011 (cd. eccedenze ACE), maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti citati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio (quindi solo teoriche). Ciò che conta è che vengano deliberate nell'anno 2021, anche se l'effetto giuridico dell'operazione (l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, scissione o conferimento) può aver luogo anche in un momento successivo.

Sono, altresì, stabilite le modalità attraverso le quali è consentita la trasformazione in credito d'imposta ovvero:

- (i) per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie precedentemente descritte;
- (ii) per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle suddette operazioni, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.



In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, di cui al comma 7 dell'articolo 172 del d.P.R. n. 917/1986.

Le disposizioni in esame, a tal fine, rendono obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi 1 e 2, c.c.). Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti in questione:

- (i) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 917/1986), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
- (ii) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE (più precisamente, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 201/2011) relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono rispettare dei requisiti per poter accedere all'agevolazione, ovvero essere:

- (i) operative da almeno due anni;
- (ii) alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario;
- (iii) non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.;
- (iv) non deve essere stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 180/2015 ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del r.d. n. 267/1942 ovvero dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo *ex art.* 2359, primo comma, n. 1), c.c. (se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 1 tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 ed entro un

anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni); in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni di operatività devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Il credito scaturente dall'aggregazione agevolata, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione o essere ceduto, o essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

Il versamento della commissione è effettuato:

- (i) per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia delle operazioni;
- (ii) per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

6. Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

L'art. 1, commi 1051 – 1063, della Legge Bilancio 2021 prevede per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 un nuovo credito d'imposta, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1, commi 184 – 197, della legge n. 190/2019.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari". L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex legge n. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

E' riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- (i) per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- (ii) per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibile pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla legge n. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

- (i) per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
- (ii) per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

Per gli investimenti relativi a beni immateriali, compresi nell'Allegato B alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- (i) nella misura del 20% del costo;
- (ii) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta:

- (i) è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- (ii) spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- (iii) per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
- (iv) nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore ad euro 300.000, è richiesta una perizia asseverata.

7. Proroga del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.

L'art. 1, commi 198-209, della legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 1, comma 1064, della Legge Bilancio 2021 e il D.M. 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del d.l. n. 145/2013) per gli investimenti in attività di:

- (i) ricerca e sviluppo;
- (ii) innovazione tecnologica;
- (iii) altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 917/1986).



La Legge Bilancio 2021 ha modificato il comma 203 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, rideterminando la misura del credito di imposta.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili il credito d'imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

- (i) in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
- (ii) nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- (i) in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- (ii) nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- (i) in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- (ii) nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- (i) esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- (ii) in tre quote annuali di pari importo;
- (iii) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- (iv) subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

8. Proroga del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

L'art. 1, comma 608, della Legge Bilancio 2021 ha prorogato, inoltre, a causa dell'emergenza coronavirus da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv (art. 57-bis del d.l. n. 50/2017 e ss.mm.; DPCM 16.5.2018 n. 90).

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- (i) alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- (ii) ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- (iii) agli enti non commerciali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- (i) giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea;
- (ii) emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Per l'anno 2020, 2021 e 2022, non rileva il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale. Ciò comporta che possono accedere all'agevolazione anche:

- (i) i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente;
- (ii) i soggetti che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- (iii) i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno.

A norma dell'art. 57-bis, comma 1-ter, del d.l. n. 50/2017 (introdotto dall'art. 1, comma 608, della Legge Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (codice tributo 6900).

9. Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione.

L'art. 1, comma 602, della Legge Bilancio 2021 ha modificato l'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2020, estendendo ulteriormente il credito d'imposta "originario", sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, per le imprese turistico recettive, fino al 30.4.2021, includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dall'estensione.

Il credito spetta in misura "ordinaria" (60% del canone di locazione o 30% o 50% del canone di affitto d'azienda) limitatamente a:

- (i) imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (il credito spetta a prescindere da tale limite per: le strutture alberghiere con codice ATECO 55; le strutture termali; le strutture agrituristiche; le agenzie di viaggio e turismo; i tour operator; i soggetti indicati dall'Allegato 1 al d.l. n. 137/2020 con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; i soggetti indicati nell'Allegato 2 al d.l. n. 149/2020 con sede operativa in "Zone rosse", per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020);
- (ii) esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il

domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, cfr. documento CNDCEC 9.12.2020).

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6920).



10. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

Il comma 266 dell'art. 1 della Legge Bilancio 2021, sostituendo l'art. 6 del cd. Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020), dispone in materia di riduzioni di capitale. In particolare, stabilisce che:

- (i) per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020, ovvero ai bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo, ("in primis" 1.7.2020 – 30.6.2021), non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, c.c. (Riduzione del capitale per perdite Spa), 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale Spa), 2482 – *bis*, commi 4, 5 e 6, c.c. (Riduzione del capitale per perdite S.r.l.) e 2482 – *ter* c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale S.r.l.) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 c.c. e 2545 – *duodecies*, comma 1, c.c.;
- (ii) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446, comma 2, c.c. e 2482 – *bis*, comma 4, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- (iii) nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 c.c. e 2482 – *ter* c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alla riduzione immediata del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 c.c. e 2482 – *ter* c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 c.c. e 2545 – *duodecies* c.c.;

- (iv) le perdite in questione devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Per le perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31.12.2020, gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'anno 2025, previa distinta integrazione in Nota Integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future "non coperte" della nuova disciplina.

Resta fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 c.c. e 2482 – *bis* c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 c.c. e 2482 – *ter* c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società, o in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

11. Aumenti di capitale fino al 30.6.2021 con bonus alla società.

I commi 263 e 264 dell'art. 1 della Legge Bilancio 2021 modificano e prorogano fino al 30.6.2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall'art. 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del cd. Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) a vantaggio delle società di capitali o cooperative di piccole e medie dimensioni. Il sostegno è rivolto ai soggetti con sede in Italia con:

- (i) un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 compreso tra i cinque e i cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- (ii) una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%, a causa dell'emergenza Covid-19; nel caso in cui la società appartenga a un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

Sono, inoltre, richiesti una serie di requisiti quali, a titolo esemplificativo, una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché l'essere in regola con la normativa del lavoro e prevenzione infortuni. A coloro che sottoscrivano l'aumento del capitale, fino a un investimento massimo di 2 milioni di euro, spetta un credito d'imposta del 20%.

La partecipazione derivante dal conferimento dev'essere posseduta fino al 31.12.2023 e fino a tale data l'eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo da parte della società, oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di



presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Per quanto riguarda il credito d'imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30% al 50% l'ammontare massimo del credito d'imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d'imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Viene, altresì, stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30.11.2021, ferma restando la data d'inizio.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile e diritto penale. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Francesco Santori

Dott. Marco Caprini

Dott. Virginia Fiori



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it

v.fiori@studiolacommara.it